

**Corso di perfezionamento dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
L'AVVOCATO DEL MINORE
NEI PROCEDIMENTI CIVILI (L. 149/01) E PENALI (DPR 448/88)**

Organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Salerno e dalla Camera per i minori di Salerno "Anna Amendola"

**Riti Speciali Nel Processo Minorile
Relazione del 25 marzo 2010**

SOMMARIO

- 1. Cenni ai principi generali del processo penale minorile**
- 2. Caratteristiche generali dei riti speciali**
- 3. Applicazione della pena su richiesta delle parti**
- 4. Decreto penale di condanna**
- 5. Giudizio abbreviato**
- 6. Giudizio direttissimo e Giudizio immediato**
- 7. Esposizione di un caso pratico**

a cura di Stefania Apostolico, avvocato

1. CENNI AI PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO PENALE MINORILE

Per inserire in un esatto contesto normativo il tema dei riti speciali nel processo minorile non si può prescindere dall'analizzare, seppur in maniera concisa, la genesi ed il significato del D. P.R. 448/1998 che è posto alla base del diritto processuale penale minorile.

Potremmo definire tale decreto “non normativamente sufficiente” .

E ciò in perfetta coerenza con la sua matrice genetica.

E' interessante, difatti, ai fini che a noi interessano, ricordare che il legislatore delegante del 1987 impegnava il governo a predisporre per gli imputati minorenni un procedimento disciplinato “ *secondo i principi generali del nuovo processo penale con le modificazioni e le integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore*” nonché dall'attuazione degli specifici criteri enunciati.

Dunque è coerente affermare che, in linea con le indicazioni del delegante, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del decreto 448/88 e “ per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale”.

Non viene detto “per quanto da esse o da altre disposizioni non

previsto”, secondo una formula di salvezza adottata per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Ciò per stigmatizzare che la disciplina risultante dalla complessa intramatura delle disposizioni dettate dal d.p.r con quelle del codice di procedura penale presenta una sua autarchica compiutezza.

Ancorchè precedenti la riforma del 1988 devono ritenersi in vigore, tuttavia, tutte le disposizioni funzionalmente collegate al procedimento penale minorile e dunque ,quelle di carattere ordinamentale, sostanziale e penitenziario.

Pertanto, ogni problema attinente al procedimento penale a carico di minorenni va risolto all'interno di tale perimetro normativo.

Il processo penale minorile è , quindi, espressione di una giurisdizione specializzata, cioè di una giurisdizione che, senza perdere di vista gli scopi tipici della giurisdizione ordinaria, adegua le sue forme in ragione della peculiarità del soggetto inquisito.

Per una parte della dottrina, il processo a carico dei minorenni, sia pure utilizzato con le modulazioni applicative rese necessarie dalle caratteristiche personologiche dell'imputato partecipa, a tutti gli effetti , delle connotazioni e delle finalità tipiche della giurisdizione penale (cfr. G.Assente-P.Giannino-F.Mazziotti, 2000).

Secondo un opposto orientamento, costituisce uno strumento "forte" ed estremo per propiziare una positiva evoluzione della personalità del minore (cfr. G.Fumu, 1991; F.Palomba, 2002).

Rispetto a tali argomentazioni è bene, però, non perdere mai di vista il dettato costituzionale.

In realtà, attribuire al processo minorile un compito promozionale di rieducazione e di recupero sociale, è strada non percorribile dal punto di vista costituzionale.

E ciò perché, il processo penale non può diventare luogo di trattamento educativo in spregio del secondo comma dell'art. 27 Cost. (l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva).

In effetti, quando le misure processuali e cautelari vengono piegate alle esigenze pedagogiche del minore e non del processo, vuol dire che l'imputato minore è presunto colpevole o che l'accertamento della sua colpevolezza viene considerato addirittura fatto secondario (cfr. Spangher, Giust.Pen.92, III)

L'unica relazione che può intercorrere tra la norma processuale e l'educazione del minore è nel senso che la prima deve essere configurata ed applicata in modo da evitare o, comunque, ridurre al

minimo il pregiudizio per la positiva evoluzione del minore (cfr.Glauco Giostra, Commento al D.p.r. 448/88, Giuffrè 2010).

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI RITI SPECIALI

Fatta tale doverosa premessa , per quanto attiene specificamente al nostro tema, va ricordato che per quanto sia fondamentale per il legislatore che la vicenda giudiziaria che coinvolge il minore abbia termine il più velocemente possibile, non tutti i riti speciali disciplinati dal cpp sono stati ritenuti idonei dal legislatore minorile a raggiungere le finalità proprie del processo minorile.

L'esigenza di meccanismi processuali semplificati e di riti speciali nel rito minorile è fortemente avvertita, non solo per ragioni di economia processuale, che sono lo scopo dominante delle alternative nei confronti degli adulti , ma anche perchè dall'autore del reato sia meglio percepito il legame tra la condotta e la decisione giudiziale e al tempo stesso per favorire la rapida uscita del minore dal circuito penale.

In particolare, nel processo penale minorile non sono ammessi l'applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per decreto.

E' ammesso il giudizio direttissimo se è possibile compiere gli

accertamenti sulla personalità del minore e assicurargli l'assistenza affettiva (art. 25 dpr).

Il minore può chiedere il giudizio abbreviato ed è ammesso il giudizio immediato.

Gli istituti in parola sono disciplinati dall'art. 25 dpr.

Mi pare interessante trattare singolarmente i singoli istituti, sottolineando di volta in volta le peculiarità degli stessi rispetto al processo ordinario, gli interventi giurisprudenziali che vi sono stati nel corso degli anni che hanno contribuito a trattegiarne i contorni.

3. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Il patteggiamento presuppone una capacità di valutazione che il legislatore ha ritenuto non essere presente nel minore.

Tale scelta del legislatore è stata criticata sia in dottrina che in giurisprudenza.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate al riguardo.

In particolare, attraverso la nota sentenza n. 135/1995 ha sancito che l'art. 25 dpr non è incostituzionale nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 444 ss c.p.p. al processo penale minorile.

Infatti, la Consulta ha ritenuto che il cd patteggiamento *“non consenta all'organo giudicante di mantenere quegli amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore”*.

E' bene precisare che anche nella situazione in cui il reato venisse commesso dal minore che nelle more delle indagini preliminari fosse divenuto maggiorenne, il patteggiamento non è comunque ammesso: sul punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata con Sent. 272/2000, rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo, sempre ribadendo che il procedimento minorile è sorretto dalla prevalente finalità di recupero e di tutela di personalità del reo, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi, piuttosto che retributivo-punitivi.

La sentenza 272/2000 affronta, quindi, l'ipotesi più problematica dell'imputato divenuto maggiorenne durante il procedimento e che, per i precedenti penali e le caratteristiche del reato contestato, non possa usufruire di alcuno degli specifici istituti di favore previsti dal diritto processuale penale minorile.

Perchè non concedergli la possibilità di ricorrere al patteggiamento, così da favorire anche un suo reinserimento sociale?

Questo è il nodo centrale della questione, così come è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale, da parte di numerose ordinanze di rimessione.

Tuttavia il giudice delle leggi, pur ritenendo auspicabile l'inserimento di tale istituto processuale nel processo penale minorile, non ha ritenuto di trovarsi di fronte ad una disparità di trattamento censurabile ex art. 3 della Cost., tra imputato minorenni, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, e imputato maggiorenne a cui è aperta la possibilità di patteggiare la pena.

Il punto focale delle argomentazioni addotte dalla Corte per sostenere le tesi de quo risiede nella considerazione che l'istituto del patteggiamento non è assolutamente una misura di favore per l'imputato, ma semplicemente uno strumento, basato su accordo tra accusa e difesa, volto a conseguire obiettivi di rapidità e di economia processuale.

La Corte Costituzionale al riguardo così si esprime:

“L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti non può quindi essere posto sullo stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, sicché risulta ulteriormente confermata l'assenza dei denunciati profili di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento anche in relazione alla posizione dell'imputato divenuto

maggiorenne nel corso del giudizio. Tale conclusione non implica, evidentemente, una pregiudiziale incompatibilità tra istituti che si richiamino alla struttura del "patteggiamento" e procedimento minorile, ben potendo il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, prevedere tra gli epiloghi anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni una forma di accordo sulla misura della pena adeguata ai principi e alle finalità che informano l'attuale sistema della giustizia".

In definitiva si può concludere che la ragione giustificatrice della soluzione della corte di escludere il rito del patteggiamento nel processo minorile va ricercata nella peculiarità del modello di giustizia minorile , sorretto da obiettivi pedagogici retributivi piuttosto che retributivo-punitivi.

E' interessante ricordare che la Giusrisprudenza aveva ammesso l'applicabilità del c.d. Patteggiamento in appello anche nel rito minorile, sottolineandone proprio le differenze rispetto all'applicazione della pena su richiesta.

L'istituto allora contemplato dall'art. 599 c.p.p.non comportava , infatti, alcun vantaggio premiale o diminuzione di pena, nè vincolava il giudice, lasciato pur sempre libero di decidere in modo difforme dall'accordo. (cfr.Cass. 12/4/99)

Il problema dell'applicabilità nel rito minorile del patteggiamento in appello, comunque, è ora superato dall'avvenuta soppressione dell'istituto

codicistico, che si deve all'art. 2 D.L. 92/08.

4. DECRETO PENALE DI CONDANNA

Non è ammesso.

La motivazione appare abbastanza evidente.

Difatti, peculiari del processo minorile sono le finalità protettive del minore da attuarsi anche con una procedura adatta alla personalità del minore in generale, privilegiando le necessità educative e le garanzie difensive.

In particolare, il legislatore ha ritenuto che il procedimento per decreto sia basato su meccanismi di accertamento della verità non rispondenti a una adeguata valutazione della personalità dell'imputato.

Il legislatore ha, quindi, calibrato una giustizia minorile specializzata per finalità "protettive" con una procedura adatta alla personalità e alle necessità educative e, pertanto, con una migliore qualità delle garanzie difensive.

Ebbene, nel procedimento per decreto l'attività della difesa è inesistente o, semmai, meramente eventuale.

In particolare nella Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni si osserva che : “ *il procedimento per decreto non consente al giudice quella adeguata valutazione della personalità prescritta dalla lett.e) della delega*”.

E' interessante, però, porre in correlazione la mancata opportunità per il minore di accedere al procedimento per decreto con la previsione della condanna del minore ex art.32 , comma 2, D.P.R. 448/88.

Di tale argomento si è occupata la giurista Daniela Vigoni, associata di diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile nell'Università degli Studi di Milano, in un pregevole articolo pubblicato sul n.10/2007 di *Cassazione Penale*.

Le sue considerazioni, possono essere così riassunte:

dal momento che il procedimento per decreto, essendo intrinsecamente caratterizzato dal pervenire ad una condanna *inaudita altera parte*, non si conforma certo ad un intervento individualizzato e calibrato sulla personalità del minore, il Legislatore, attraverso l'art. 32, ha previsto un modello dalle cadenze analoghe-la richiesta del p.m. a cui segue una pronuncia suscettibile di opposizione- ma operativo in una fase in cui è garantito il previo contraddittorio ed è addirittura favorito (tramite la previsione che consente l'accompagnamento coattivo del

minore) il contatto tra quest'ultimo e l'autorità giudicante.

Rispetto al procedimento per decreto, il procedimento di cui all'art.32, comma 2, del d.P.R. 448/88 manifesta un più ampio spettro di operatività: infatti, oltre alla pena pecuniaria possono essere irrogate anche le sanzioni sostitutive.

L'estensione dei confini dell'epilogo ex art.32 , comma 2, d.P.R. n.448/88, rispetto al procedimento per decreto, tanto da comprendervi anche la semidentenzione e la libertà controllata comporta, comunque, una soluzione di condanna dal contenuto premiale identico a quello previsto per il rito speciale (art.459, comma 2 c.p.p.): “la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale”.

Con la condanna a sanzione ridotta si propone, depurato dagli elementi in contrasto con le scelte di fondo del procedimento minorile , un modello strutturalmente simile al procedimento per decreto.

5. II GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato nel processo minorile si svolge sempre davanti a un giudice collegiale e può concludersi con uno degli epiloghi previsti dal dpr. 448/88.

La richiesta: deve essere formulata personalmente dal minore (anche se minore degli anni diciotto) o per mezzo di procuratore speciale.

Poiché l'art. 25 dpr non detta alcuna disposizione particolare, si esclude la validità della richiesta formulata dall'esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dal difensore non munito di procura speciale.

Termini per richiedere il giudizio abbreviato: si innesta nell'udienza preliminare minorile con una richiesta dell'imputato (proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale).

Su di essa, acquisito il parere non vincolante del pubblico ministero, il giudice provvede con ordinanza.

Le indagini sulla personalità: anche se si procede con il giudizio abbreviato, non possono omettersi le indagini sulla personalità del minore da parte del giudice, indagini che possono (ovvero devono) compiersi in ogni momento e non possono condizionare la decidibilità allo stato degli atti (dato confermato anche dalla L 479/1999, in base alla quale il giudizio abbreviato non è più caratterizzato dalla decidibilità allo stato degli atti, in quanto il giudice ha il potere di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione).

Il giudizio abbreviato e la messa alla prova: a seguito della Sent.

della Corte Cost. 125/1995 (che ha dichiarato illegittima la norma contenuta nell'art. 28 comma IV dpr, che escludeva che potesse essere disposta la sospensione del processo e la messa alla prova nel caso in cui l'imputato avesse chiesto il giudizio abbreviato), il giudizio abbreviato non è più incompatibile con la sospensione e la messa alla prova.

Epiloghi: il giudizio abbreviato può essere definito con:

-) sentenza di assoluzione o di condanna con le formule proprie del dibattimento (anche con la sostituzione della pena detentiva);

-) con sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto e a norma dell'art. 425 cpp.

Impugnazioni: i limiti all'appellabilità sia da parte dell'imputato, sia da parte del pm sono quelli previsti dal cpp.

La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non è in contraddizione con la facoltà, invece riconosciuta all'imputato minorenni, di chiedere il giudizio abbreviato.

Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto

della decisione né sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce.

Anche nel procedimento penale minorile, poi, la competenza per il giudizio abbreviato, introdotto da richiesta dell'imputato in seguito a decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice delle indagini preliminari.

Tale competenza, che discende dall'applicabilità dell'art. 458 c.p.p. al procedimento minorile opera in difetto di diversa previsione speciale del DPR 448/1988 e non inficia il principio di adeguatezza applicativa (art. 1 co. 1 cpv. DPR 448/88).

Tale principio, infatti, non può comportare una sorta di incapacità funzionale del GIP minorile ad adottare provvedimenti terminativi del procedimento, inclusi quelli 'speciali' della giustizia minorile – e nella specie inclusa la sospensione del processo con messa alla prova –, essendo il GIP minorile comunque 'specializzato' in ragione di una particolare professionalità settoriale, ancorché si tratti di organo monocratico 'togato' che decide in assenza dei componenti onorari 'esperti'. (Cass. sent. 38481/2008).

6. GIUDIZIO DIRETTISSIMO e GIUDIZIO IMMEDIATO

Il giudizio direttissimo è ammesso, previa indagini sulla personalità ex art. 9 dpr (condizioni familiari, sociali, risorse personali, ecc) e l'assistenza all'imputato minorenni ex art. 12 dpr (l'assistenza affettiva e psicologica è assicurata con la presenza di un genitore o altra persona idonea e la presenza dei servizi minorili).

A seguito del D.l.vo 12/1991 il rito de quo può anche instaurarsi non solo in caso di arresto in flagranza ma anche nel caso di accompagnamento a seguito di flagranza.

Il giudizio immediato è ammesso, ma sempre con le indagini sulla personalità e con l'assistenza prevista dal citato art. 12 del Dpr 448/88.

A seguito della Sent. 125/1995 C. Cost. anche in questo caso è ammessa la sospensione del processo e la messa alla prova.

E' interessante, a questo punto, valutare quali conseguenze hanno subito tali riti a seguito dell'entrata in vigore del D.L.92/2008.

Tale decreto, fra le modifiche al codice di procedura penale ha provveduto a modulare diversamente l'accesso ai procedimenti speciali acceleratori, nel chiaro intento di incrementarne l'utilizzo.

Al riguardo si è registrata una posizione critica da parte dell'Unione nazionale delle Camere minorili che osservava come *“le modifiche operate finiscono per travolgere e vanificare la ratio stessa del d.p.R.n.448/88, fortemente condizionato dall'indagine sulla personalità del minore, oltre che dalle finalità educative, e strutturato in modo tale da “favorire” la definizione del processo nel corso dell'udienza preliminare attraverso meccanismi e sbocchi processuali del tutto diversi da quelli previsti per gli adulti.”*

Si suggerivano, pertanto, talune integrazioni all'art. 25 d.P.R. n.448/88 dirette ad estendere anche al giudizio immediato le disposizioni attualmente contenute nei commi 2 e 2 bis , e ad inserire , per entrambi i riti acceleratori, una clausola di riserva diretta a far salve le esigenze del minore (il nuovo comma 2 ter.)

In forza di essa , i due riti non possono essere instaurati se ciò reca un grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.

La norma introduce un presupposto negativo per i due riti , bloccandone l'esperimento ogni qual volta l'accelerazione che essi imprimono alle cadenze processuali comprometta la possibilità di individuare la risposta più adeguata alle esigenze del minore.

Quindi, considerate la disciplina originaria e le innovazioni legislative, con riferimento al giudizio direttissimo si profilano ora

differenti condizioni di ammissibilità che vanno progressivamente considerate e valutate ai fini della scelta del rito.

La prima- di natura oggettiva- è comune a quella prevista per il rito ordinario : si tratta dell'evidenza della prova, qualificata dall'arresto in flagranza- a cui la disciplina speciale equipara espressamente la forma di arresto " *minore* " rappresentata dall'accompagnamento a seguito di flagranza- ovvero dalla confessione.

La seconda condizione- di natura soggettiva- è esclusiva del sistema minorile: concerne la valutazione della concreta possibilità di acquisire le indispensabili conoscenze riguardanti la personalità del minore e di fornire l'opportuna assistenza sul piano personale.

Il maggior termine previsto per la presentazione al giudizio sembra favorire l'una e l'altra condizione, tenuto conto che, da un lato per i minori la confessione è favorita da un maggiore *spatium temporis* di rielaborazione dell'accaduto, loro particolarmente necessario e, dall'altro, è possibile, nei 30 giorni ora previsti, acquisire sia le informazioni utili per definirne la personalità, sia la presenza e il sostegno dei servizi sociali , oltre che dei genitori.

Per quanto attiene al giudizio immediato vale la stessa formula di esonero che fa leva sul grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.

La rinuncia legislativa a porre vincoli applicativi viene giustificata in base alla considerazione che, a differenza del giudizio direttissimo, la tempistica del rito consente di provvedere agli accertamenti relativi alla personalità e di garantire al minore l'assistenza personale.

Il criterio di giudizio introdotto per il giudizio immediato si riferisce solo al caso in cui l'iniziativa del rito provenga dal p.m. , mentre nei (rarissimi) casi in cui fosse l'imputato a richiederlo troverebbero applicazione soltanto le disposizioni generali scritte nei commi 5 e 6 dell'art.419 c.p.p.

In definitiva la citata condizione – di natura prognostica- funzionale- che si riferisce al grave pregiudizio per le esigenze educative si aggiunge, come regola di giudizio selettiva, a quella generale, e alle condizioni oggettive di ammissibilità del rito individuate nell'art.453 c.p.p.

Pertanto, l'aggiornamento normativo dell'art.25 si pone in linea con l'esigenza di fondo di non irrigidire i parametri entro cui si muove la giustizia minorile, la cui linfa vitale scaturisce proprio da una trama normativa flessibile.

Si segnala a tal proposito l'art. 6 paragrafo 1 della Ris. Onu n. 40/93 che ha riconosciuto testualmente : " la necessità di permettere l'esercizio del potere discrezionale ad ogni livello dell'amministrazione

della Giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo che nella fase esecutiva in considerazione delle speciali esigenze del minore".

7. ESPOSIZIONE DI UN CASO PRATICO

Tizio, attinto da plurime imputazioni per rapina aggravata (15) , associazione per delinquere, usurpazione di pubbliche funzioni e possesso di segni distintivi contraffatti viene tratto in arresto a seguito di perquisizione domiciliare con esito positivo.

Vengono, infatti, rinvenuti sia il provento delle rapine che i segni distintivi contraffatti.

Il Magistrato del P.M., a seguito delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese del minore nei primi contatti avuti con l'A.G., ha proceduto a richiesta di giudizio immediato.

Tanto è stato possibile anche a seguito del sostegno prestato al minore presso il carcere minorile ove era stato tradotto.

Si procedeva, quindi, a richiesta di definizione del procedimento attraverso il giudizio abbreviato, depositando richiesta in cancelleria.

Unitamente alla richiesta di abbreviato veniva formulata, in udienza

preliminare, richiesta di messa alla prova del minore, opzione praticabile anche in funzione della assoluta incensuratezza del minore.

Anche i colloqui della A.G. con il minore facevano propendere per una maturata consapevolezza della gravità delle condotte poste in essere e tanto rendeva possibile l'accesso alla definizione alternativa.

Quel che è importante evidenziare è la assoluta vantaggiosità per il minore dei benefici combinati previsti dal giudizio abbreviato nonché dall'accesso alla definizione alternativa.

È bene sottolineare anche che in caso di fallimento della messa alla prova il minore non perde i benefici quoad penam determinati dalla scelta del rito e, dunque, in special modo nel caso di gravi reati commessi da minori incensurati, la scelta del rito abbreviato con richiesta di messa alla prova appare la più saggia nell'interesse del minore e quella che consente un maggiore contatto e controllo del minore da parte delle strutture specializzate, in ossequio alle linee guida del Dpr 448/88.